

Zeitschrift: L'educatore della Svizzera italiana : giornale pubblicato per cura della Società degli amici dell'educazione del popolo
Band: 2 (1860)
Heft: 5

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'EDUCATORE

DELLA

SVIZZERA ITALIANA

GIORNALE PUBBLICATO PER CURA DELLA SOCIETÀ

DEGLI AMICI DELL'EDUCAZIONE DEL POPOLO.

SOMMARIO: Della Libertà d'Insegnamento. — Statistica Nazionale Svizzera. — La nuova Legge Scolastica del regno Sardo-Lombardo. — Bibliografia: *Raccolta di problemi d'Aritmetica* — Notizie diverse.

Della Libertà dell'Insegnamento.

(Vedi Num. precedente).

Art. II.

Le dottrine che abbiamo promesse agli argomenti con cui nel precedente numero dimostrammo l'insussistenza del primo punto d'accusa formulato dalla *Voce del Popolo* contro il nostro sistema scolastico, calzano a meraviglia, e in modo più stringente rispondono al secondo punto, con cui il suddetto giornale fa colpa al governo di *assicurarsi che i suoi attinenti vengano istruiti secondo i principii che lo informano.*

Avantutto però è necessario che si spieghi un po' più determinatamente quale estensione si intende di dare alla frase che qui abbiamo testualmente riportata. O parlasi in generale dei principii di moralità e di progressivo sviluppo sociale, dei principii fondamentali repubblicani; e allora crediamo non colpa, ma dovere del governo di farli prevalere nel sistema d'educazione de'suoi attinenti. O parlasi di principii nel senso ristretto di divisioni di partito, di principii politici più o meno radicali o conservatori; e allora accorderemmo facilmente che lo Stato non può nè deve imporre tali restrizioni; ma ci affretteremmo anche a dichiarare che il nostro sistema scolastico non ha tali esigenze.

Prendiamo a dimostrare brevemente queste due proposizioni. Egli è nella natura d'ogni Stato legittimamente costituito, ch'esso abbia il diritto di esistere e di difendere sè stesso dagli attacchi di coloro che attentano alla sua sicurezza, come di vegliare alla sicurezza, alla moralità, alla prosperità de' suoi attinenti. Or bene supponiamo che taluno venga ad aprire una scuola nel Ticino, in cui si insegni apertamente alla gioventù che il governo assoluto è il modello dei governi, che le istituzioni repubblicane sono il rovescio d'ogni ordine sociale, una violazione del diritto divino ed umano, e così s'inspirino ai giovinetti sentimenti d'odio e di ribellione contro ogni autorità costituita, e si prepari nella nascente generazione la rovina dello Stato. Supponiamo di più che maestri d'iniquità aprano scuola d'immoralità e di mal costume, e vengano educando dei ladri, dei truffatori e peggio. Potrà, dovrà il governo impedire simili scuole? Secondo le dottrine dei nostri avversari il governo non potrebbe ingerirsene. Spetta alla famiglia a provvedere a' suoi attinenti, e se essa vuol rovinarsi, peggio per lei. L'insegnamento dev'esser libero, assolutamente libero; e perciò ognuno deve poter insegnare e farsi istruire come più gli aggrada.

Basta l'accennare queste conseguenze per giudicare quanto siano falsi i principii da cui derivano!

Tutti accordano allo Stato il diritto di difendersi; e crediamo che anche i nostri oppositori non negheranno alla società, ciò che concedono all'individuo. Se un governo scopre una congiura che tenta di rovesciarlo, di turbar l'ordine sociale, non v'è chi non gli riconosca il diritto di punire i cospiratori, di mettere i rei di alto tradimento fuori del caso di attentare di nuovo alla rovina dello Stato. E poi gli si negherà il diritto di vegliare perchè simili attentati non si preparino in una scuola? La Confederazione ha soppresso per sempre i Gesuiti che insegnavano nella Svizzera; e tutti ne conoscono le ragioni. Ha essa per ciò violato i diritti del popolo? ha essa attentato alla libertà d'insegnamento quale s'intende dai nostri Confederati?

Tutti gli Svizzeri sono soldati, e nello stesso tempo sono liberi cittadini. Ma per questo che sono liberi, potrà una famiglia pretendere che un suo attinente sia istruito negli esercizi militari?

piuttosto col sistema prussiano che collo svizzero? potrà pretendere di armarlo piuttosto con una scimitarra turca o con un arco indiano, anzichè colla sciabola e col fucile d'ordinanza federale?

Ma è inutile che moltiplichiamo gli esempi; e solo ricorderemo quanto abbiamo detto nel precedente articolo: che cioè in un corpo sociale la libertà assoluta e senza limiti è una chimera; e che l'uomo entrando a far parte di uno Stato, di una società qualunque non acquista pur un solo diritto, senza cedere in contraccambio una particella della sua libertà naturale.

Ora venendo alla seconda parte del dilemma da noi posto in capo a questo articolo, diciamo che se la quistione dei principii si restringe alle divisioni di partito come soglionsi intendere nelle nostre gare politiche, ripetiamo essere noi pure d'accordo che il governo non deve imporre che l'insegnamento si modifichi secondo queste esigenze. Ma che perciò? Forse che il nostro sistema scolastico s'informa a queste viste meschine? Lo neghiamo apertamente. Si osservino le condizioni che la legge richiede per l'esercizio di maestro, e ci si dica se v'è pur ombra di ciò? Si esamini il programma di studi di tutte le classi, dalle più elementari sino al Liceo, e sfidiamo ad indicarci un articolo che giustifichi la fatta accusa.

Che più? scendiamo eziandio sul terreno dei fatti, e vediamo se lo Stato, anche nelle nomine da lui fatte per l'insegnamento ufficiale, ha avuto riguardo al colore politico dell'uomo, o non piuttosto alla sua moralità o capacità. I nostri avversari ci dispenseranno dal citare nomi propri; ma se vorranno prender in mano l'elenco dei Docenti nel nostro Cantone, vi troveranno al certo molti dei loro amici politici, niente affatto sospetti di adesione al partito dominante.

Anzi si sono rispettate le convinzioni individuali a segno tale, che lo Stato ha lasciato assolutamente libero ed ha abbandonato alle famiglie l'insegnamento religioso nelle scuole secondarie e superiori. Questo, che da taluni vuolsi censurare come un difetto della legge, noi lo crediamo anzi un giusto omaggio alla libertà di coscienza d'ogni cittadino. Lo Stato, che rappresenta tutta la società, astrazione fatta da ogni dogma, o credenza religiosa, non deve entrare nella sfera d'azione puramente spirituale di un dato

numero d'aderenti a questo od a quel culto. A quei governi che ammettono una *religione dello Stato*, e che per ciò stesso attentano alla libertà di coscienza, avverrà sovente di snaturare l'istruzione obbligatoria fino a farla servire d'istromento di proselitismo. Ed è ciò che fa oggidì il governo di Roma, che dopo aver approvato il ratto del fanciullo Mortara, lo fa tradurre per forza al collegio dei catecumeni, malgrado le proteste, le grida, il pianto de' suoi genitori.

La *Voce del Popolo* prima di chiudere il suo articolo di critica all'attuale nostro sistema scolastico, lancia ancora un dardo all'uso dei Parti, ed asserisce che *da poi che l'istruzione è caduta nelle mani del potere pubblico, essa scade, e l'insegnamento fu un giuoco d'altalena secondo le vedute e le volubilità dei governanti*. Per unica risposta a questo gratuito e inveritiero asserto, noi rimandiamo i nostri avversari ai particolareggiati paralleli, che pubblicammo su questo giornale e nello scorso anno e nel corrente, tra le attuali scuole ginnasiali e quelle dei Collegi dirette *in illo tempore* dai frati di buona memoria. In quei confronti, i cui dati finora rimasero inconfutati, troverà la *Voce del Popolo* di che edificarsi e rettificare i suoi giudizi. Del resto conchiuderemo con un fatto a prova di bomba, che annienta anche quest'ultima accusa; ed è che in tutta la Svizzera l'insegnamento dato dallo Stato nelle scuole cantonali e reali è il più fiorente e fecondo di ottimi frutti; mentre la gran maggioranza dei privati istituti, dopo breve splendore, caddono esinaniti, facendo un giuoco d'altalena secondo l'instabile fervore e la speculazione degl'interessati. E di ciò basti.

Organizzazione di una Statistica Nazionale Svizzera.

Nel riportare l'avviso di concorso al posto di Direttore dell'ufficio di statistica presso il Dipartimento federale dell'interno, abbiamo promesso dare una succinta relazione sulla organizzazione di detto ufficio, la quale sarà tanto più vantaggiosa per i nostri lettori, in quanto che fra noi questa scienza, o vogliasi dire ramo di pubblica amministrazione sono ancora affatto bambini. Ben pochi sono coloro che ne conoscono e ne apprezzano l'importanza;

anzi ben sovente s'incontrano non solo privati cittadini, ma pubblici funzionari ed autorità costituite, che l'avversano, sospettose che si voglia metter mano sui loro interessi, attentare ai loro privilegi, e son per dire violare la proprietà privata e il santuario della famiglia. Quante difficoltà infatti non s'incontrarono tra le popolazioni meno civilizzate all'atto dell'ultimo censimento federale? Come rispondevano diffidenti alle sole dimande concernenti il numero, lo stato, l'età ecc. degli attinenti delle loro famiglie. Guai se fossero state richieste del quantitativo delle loro terre, del genere di coltura dei loro fondi, del prodotto, del numero, delle qualità delle loro mandre; chè per poco non avrebbero preso il pubblico ufficiale per un ladro che volesse agguantare la loro roba, e l'avrebbero gettato alla porta.

Eppure in tutti gli Stati più colti la Statistica ha omai ricevuto tale sviluppo, che non v'ha ente di pubblica o privata attenzione che non sia esattamente conosciuto, e su cui non si possa calcolare da chi attende all'amministrazione del paese. Opportunamente adunque il Consiglio federale nello scorso gennaio proponeva alle Camere un progetto di legge concernente la creazione d'un ufficio di Statistica, che venne infatti con poche modificazioni accettato.

Scopo della Statistica, come osserva il messaggio federale, si è quello di constatare i fenomeni che passano sotto i nostri occhi, e che in apparenza non sono sottomessi ad alcuna legge, di osservare i rapporti che esistono fra loro, e di esaminare nel suo insieme la situazione attuale degli Stati, per fornirne uno specchio facile coll'aiuto di dati caratteristici, onde far risaltare tanto l'influenza della natura che quella dei principi ammessi in amministrazione e di rettificare i giudizi sull'impiego delle forze dello Stato. Da ciò risulta che la Statistica è in istretta relazione colla storia e colla politica nel senso più lato di queste parole, e serve anzi loro di legame. La Statistica infatti riunisce i fatti raccolti dalla storia, li avvicina, li osserva sotto i loro diversi rapporti e in secoli diversi, e cerca così di scoprire nelle cause esistenti e prossime una base per determinare gli avvenimenti futuri; e per ciò una conoscenza esatta del presente, che la Statistica sola può somministrare, è assolutamente necessaria; e senza di essa una delle

parti più importanti delle scienze politiche, l'economia sociale, non è che una chimera.

Nella Svizzera gli studi statistici non sono stati trascurati fin dal principio di questo secolo; ma erano opera piuttosto di privati cultori che del governo dello Stato. Mentre altrove la Statistica era sconosciuta, da noi già pubblicavasi l'*Almanacco Elvetico*, contenente molti dati preziosi. Questi dati si limitavano, è vero, sempre ad un solo Cantone; perchè la situazione politica della Svizzera non permetteva allora di estenderli a tutto il paese, perchè ogni governo cantonale reggevasi quasi isolatamente; tuttavia il loro valore intrinseco li mette a livello di quanto a quell'epoca facevasi altrove nel dominio di questa scienza. Nel 1819 il signor Picot, professore a Ginevra, tentò il primo esperimento di una Statistica generale della Svizzera; ma era riserbato al nostro Francini, che nel 1828 pubblicò la sua prima *Statistica della Svizzera*, di dare a questo lavoro quell'insieme che considera il popolo svizzero come una sola nazione. Nel 1831 il sullodato signor Picot occupossi di una seconda edizione più completa del suo lavoro, e diversi autori, negli anni successivi, pubblicarono i *Quadri della Svizzera*, riguardanti diversi Cantoni sotto il rapporto storico, geografico e statistico; mentre dal 1837 al 1840 il nostro Francini dava opera ad una bella *Statistica della Svizzera Italiana*. Il sig. Gonzenbach, segretario federale, intraprese nel periodo dal 1840 al 45, il primo lavoro di Statistica della Svizzera sostenuto dalla Confederazione, e verso la stessa epoca la Commissione degli esperti federali in materia commerciale procedette a particolari inchieste relative all'agricoltura, alla pastorizia, all'industria, al commercio ecc. Finalmente nel 1847 il nostro Francini pubblicò la sua *Nuova Statistica della Svizzera*, che per ciò che concerne la situazione del paese prima dell'attivazione della nuova Costituzione federale, era il più compiuto lavoro che poteva farsi da un privato su questa materia.

Dopo che questi lavori semi-ufficiali e particolari ebbero fatto meglio conoscere il valore della Statistica, un decreto federale del 16 maggio 1849, ne affidò la cura alla Confederazione e ne incaricò il Dipartimento dell'Interno. D'allora in poi si continuarono i lavori di Statistica, e tanto sotto la direzione del benemerito Fran-

scini, quanto del degno di lui successore sig. Pioda, vennero pubblicandosi diversi volumi di *Materiali della Statistica della Svizzera*.

Ma ciò non bastava per mettere la Svizzera in grado di rispondere alle esigenze dell'epoca attuale. Ogni Cantone, preso isolatamente, non può muoversi che in una sfera troppo ristretta per controllare i fatti statistici; e talora non ha neppure i mezzi per dedicarsi a proprie spese a questa scienza. Lo studio della statistica dovea quindi esser centralizzato, come avviene dell'amministrazione dei dazi, delle poste, ecc.; perchè la Confederazione sola può provvedere ad una statistica nazionale, ad una concordanza di tutti i Cantoni, e riunire le forze per ottenere lo scopo bramato.

A questo fine l'Assemblea federale nelle sedute del 20, 21 maggio decretava quanto segue:

» Art. 1. È stabilito un Ufficio di Statistica sotto la direzione del Dipartimento dell'Interno. Questo ufficio si occupa di riunire, coordinare e pubblicare i dati statistici allo scopo:

a) di ottenere una Statistica completa della Svizzera;

b) di fare delle pubblicazioni periodiche sugli elementi della Statistica che sono particolarmente soggetti a variazione, e, al caso, di pubblicare delle monografie sopra oggetti speciali.

» Il Consiglio federale fissa ogni anno il programma degli oggetti che devono esser trattati e pubblicati.

Art. 2. L'ufficio di Statistica s'intende coi governi cantonali in vista di procurarsi i materiali necessari. Le spese speciali che ne risultassero saranno bonificate dalla Confederazione.

» Art. 3. Il Consiglio federale è autorizzato a fissare egli stesso i particolari dell'organizzazione dell'ufficio.

» Ogni anno gli è assegnato nel budget federale per coprire tutte le spese della Statistica nazionale, una somma che può giungere a 20,000 franchi ».

Quasi corollario a questa legge, il 3 febbraio successivo l'Assemblea federale decretava pure una nuova anagrafi della popolazione svizzera pel 1860, la quale dovrà in seguito rinnovarsi ad ogni decennio. La prima avrà luogo nel prossimo dicembre, e il Consiglio federale ne determinerà i giorni precisi e il piano secondo

il quale si dovrà procedere. Le spese delle disposizioni generali saranno sopportate dalla Confederazione, quelle della numerazione della popolazione saranno a carico dei Cantoni.

Dal messaggio federale che accompagnava questo progetto di legge, rileviamo che l'anagrafi dovrà comprendere:

a) il nome, cognome, età, luogo di nascita, lingua parlata, religione, stato civile, professione o condizione, dimora fissa o abituale, temporaria o momentanea o di passaggio nel comune, fanciulli che ricevono l'istruzione pubblica o privata, distribuzione delle case per piani e per numero di stanze che servono d'abitazione a ciascuna famiglia, giardini attigui alle case.

b) Malattie e infermità appariscenti; ciechi, sordo-muti, pazzi, a domicilio e negli stabilimenti pubblici o privati, cretini.

Tutti questi dati, che sono pur quelli stabiliti dall'assemblea di statistica internazionale che si tenne a Parigi, sono necessari per stabilire il confronto dei nostri risultati, sia nei diversi distretti e Cantoni fra loro, sia con altri Stati. È questo un secondo passo che farà l'anagrafi federale, la quale del resto aveva già fatto notevoli progressi da quella assai imperfetta del 1837 a quella del 1850 che sotto l'impulso della nuova organizzazione politica ottenne risultati abbastanza soddisfacenti.

La Nuova Legge Scolastica

pubblicata nel regno Sardo-Lombardo.

Nell'aspettazione in cui siamo di veder adottato per le nostre scuole il nuovo Codice scolastico, crediamo non sarà senza interesse e vantaggio per i nostri concittadini, il far loro conoscere la nuova legge emanata dal ministero piemontese, almeno in quelle parti che possono aver rapporto col nostro sistema scolastico.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

a) *Amministrazione centrale.*

Art. 1. La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l'*istruzione superiore*, al secondo l'*istruzione secondaria classica*; al terzo la *tecnica* e la *primaria*.

Art. 2. Le Autorità che sono preposte all'Amministrazione centrale della pubblica Istruzione sono:

Il Ministro della pubblica Istruzione ;
Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione ;
L'Ispettore generale degli studi superiori ;
L'Ispettore generale degli studi secondarii classici ;
L'Ispettore generale degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali.

Del Ministro.

Art. 3. Il ministro della pubblica Istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento: sorveglianza il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico (1).

Dipendono da lui, eccettuati gl'istituti militari e di nautica, tutte le scuole e gli istituti pubblici di istruzione e d'educazione, e rispettivi stabilimenti, e tutte le podestà incaricate della direzione ed ispezione dei medesimi, nell'ordine stabilito dalla presente legge.

Art. 4. Il Ministro mantiene fermi tra le Autorità a lui subordinate i vincoli di supremazia e di dipendenza stabiliti dalle leggi e dai regolamenti: decide sui conflitti che possono sorgere tra di esse; riforma od annulla gli atti delle medesime in quanto questi non sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti; pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro tali Autorità.

Art. 5. Vigila inoltre col mezzo de' suoi Ufficiali o di altre persone appositamente da lui delegate le scuole, gl'istituti privati d'istruzione e d'educazione, e qualora i Direttori di tali Istituti ricusino di conformarsi alle leggi può ordinarne il chiudimento, previo il parere del Consiglio superiore.

Del Consiglio Superiore.

Art. 6. Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione, sotto la presidenza del Ministro, e composto di 21 Membri, dei quali 14 sono ordinari, e 7 straordinari, tutti nominati dal Re. Dei membri del Consiglio, 5 almeno saranno scelti fra persone che non appartengano alla classe degl'insegnamenti ufficiali.

(1) Facciamo notare all'articolista della *Voce del Popolo*, il quale ci propone la nuova legge sardo-lombarda per modello di libertà d'insegnamento, come anche in essa il governo interviene, non solo nel pubblico, ma bensì nel privato insegnamento *a tutela delle istituzioni dello Stato*. Veggasi poi il successivo articolo 5 che è ancor più esplicito e di un procedere abbastanza sommario.

I soli Consiglieri ordinarii sono retribuiti.

Tutti i Consiglieri durano in ufficio 7 anni.

Nei primi quattro anni saranno estratti a sorte 3 Consiglieri, di cui due ordinari ed uno straordinario, non compresi quelli che furono estratti a sorte e confermati nei precedenti anni, o quelli che loro fossero stati sostituiti. In seguito escono d'ufficio i più anziani.

Art. 7. Il Ministro potrà ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell'insegnamento. In tal caso un Consigliere designato annualmente dal Ministro presiederà a ciascuna sezione. Un regolamento determinerà le rispettive attribuzioni.

Art. 8. Ove il Ministro non presieda in persona, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente eletto dal Re fra i membri di esso, ad ogni biennio.

Un Ufficiale del Ministero destinato dal Ministro adempie le funzioni di Segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno undici Consiglieri.

Art. 9. Richiesto dal Ministero, il Consiglio prepara ed esamina le proposte di leggi e regolamenti relativi alla pubblica Istruzione, e dà il suo avviso sovra le materie concernenti l'insegnamento e l'amministrazione.

Art. 10. Esamina e propone all'approvazione del Ministro i libri e i trattati destinati alle pubbliche scuole, ed i programmi d'insegnamento.

Art. 11. Sarà sempre richiesto il parere del Consiglio, quando si tratti di valutare i titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nelle Università del Regno, quando si tratti di conflitti di competenze fra le varie Autorità scolastiche; finalmente, quando si tratti di mancamenti e colpe imputate ai Professori di scuole secondarie classiche e tecniche, delle normali e magistrali, se le colpe sien tali da meritare la deposizione. Gli imputati hanno diritto di presentare o per iscritto o verbalmente le loro difese. Il voto però del Consiglio in tutti gl'indicati casi è puramente consultivo.

Art. 12. Il Consiglio giudica dei mancamenti o delle colpe imputate ai Professori delle Università, quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi, udite sempre le difese dell'incolpato.

Art. 13. Può tuttavia il Ministro, in caso di urgenza o per far cessare un grave scandalo, sospendere d'autorità propria un Professore universitario sino a provvedimento da emanare dal Consiglio Superiore.

Art. 14. Il Consiglio conosce in via d'appello dell'esclusione e della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti delle Università.

Esso inoltre esercita tutte quelle altre attribuzioni che gli sono conferite dalle disposizioni successive della presente legge.

Art. 15. Al termine d'ogni quinquennio il Consiglio Superiore presenta al Ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti. A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli Ispettori generali, e delle altre Autorità scolastiche.

Art. 16. Ogni volta che il Ministro lo giudichi opportuno intervengono alle sedute gli Ispettori generali, od il Consultatore, ma senza voto deliberativo.

Similmente può il Ministro anche su richiesta del Consiglio chiamare alle adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione, sempre quando non trattisi di questioni personali, salvo il caso previsto dall'articolo 107. Ma in nessun caso questo avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

Degli Ispettori generali.

Art. 17. L'Ispettore generale degli studi superiori, l'Ispettore generale degli studi secondarii classici e l'Ispettore generale degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali sono nominati dal Re.

Essi sono pareggiati ai Membri del Consiglio Superiore nel grado e nei diritti loro conferiti dalle leggi.

Art. 18. Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione, mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti alle podestà scolastiche subordinate a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 19. Propongono al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le nomine e le promozioni degl'insegnanti, le onorificenze da accordarsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta.

Art. 20. L'Ispettore generale degli studi superiori visita, per mandato del Ministro, le Università e gli stabilimenti scientifici posti sotto la sua vigilanza.

Art. 21. L'Ispettore generale degli studi secondari classici e quello degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali provvedono personalmente, o per mezzo degli ufficiali ad essi subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gl'istituti pubblici e privati, all'ispezione de' quali sono preposti. Il Ministro però può delegare queste visite a persone estranee agli uffizi della pubblica istruzione.

Art. 22. Gl'Ispettori generali, ciascuno pel suo ramo, compilano ogni anno e presentano al Ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento posta sotto la loro vigilanza, dietro i ragguagli somministrati dalle varie autorità scolastiche.

Ogni triennio sopra i dati offerti dagl'Ispettori generali e sotto la loro vigilanza viene pubblicata una statistica generale dell'istruzione pubblica del Regno.

Del Consultore legale.

Art. 23. È applicato al Ministro un Consultore legale eletto dal Re.

Art. 24. Egli dà il suo avviso su tutti i dubbi che possono insorgere intorno all'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti, come pure sulle quistioni giuridiche relative agli istituti e alle fondazioni di pubblica Istruzione.

Art. 25. Per delegazione espressa del Ministro riferisce al Consiglio Superiore i mancamenti e le colpe per cui i Professori universitari e i Dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o deposizione.

Art. 26. Le accuse contro gl'insegnanti ed uffiziali delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali sono pure, per delegazione espressa del Ministro, portate davanti al Consiglio Superiore dal Consultore legale, il quale appoggerà l'accusa sopra gli elementi fornitigli rispettivamente dagl'Ispettori generali.

Art. 27. Il Consultore è chiamato in seno del Consiglio ogniqualvolta si tratti di deliberare intorno a ricorsi di studenti contro ai quali sia stata pronunciata la pena di esclusione o interdizione temporanea dalle scuole.

(Continua)

Bibliografia.

Sul numero 41 del giornale di buona memoria, il *Contadino che pensa*, sta un cenno bibliografico intorno alla *Prima Serie della Raccolta di problemi progressivi d'Aritmetica*, editi dalla Tipolitografia cantonale.

Quantunque un po' tardi e sebbene ancor non siano pubblicate le ultime due serie (la Raccolta consta di 5), ci rechiamo a debito di solvere la fatta promessa, continuando il nostro esame sulle Serie II^a e III^a, domandando a ciò un posto nelle colonne dell'*Educatore*.

Il non aver veduto nè sul frontispizio, nè nel contesto degli opuscoli, indicata fonte alcuna di provenienza, e lo stile essendoci sembrato assai piano ed adatto; fummo tentati per un momento di credere che quelle Serie fossero *originali*; mentre, come più tardi seppimo, non erano altro che volgarizzate da un apposito testo ad uso delle Scuole primarie del cantone di Ginevra; — la qual circostanza, se da una parte toglie il merito dell'invenzione, conferma dall'altra quello pur commendevole d'una pregiata traduzione.

La II^a e III^a Serie di cui discorriamo, sono corredate di alcune avvertenze, poste in fine, le quali abbiamo trovato molto giudiziose ed opportune, siccome quelle che indicano lo scopo precipuo per cui i quesiti furono dettati e che consigliano il modo di maneggiarli. — Ma per non ripetere cose già dette altrove, lasciamo da parte i pregi principali di queste Serie, e l'utile che alle nostre Scuole sarà per derivarne quando siano sufficientemente conosciute ed apprezzate, e passiamo ad alcuni particolari che non hanno incontrato la nostra simpatia.

Così non tutti i problemi delle Serie II^a e III^a ci sembran tali da potersi proporre ai fanciulli delle nostre Scuole primarie, senza tema di suscitare nella loro mente qualche confusione, od anche in alcun caso offendere quella purezza di idee che, in ogni ramo d'insegnamento, non bisogna mai dimenticare nelle Scuole.

Ecco in che facciamo consistere i nostri rimarchi:

1.^o Alcuni quesiti hanno misure, multipli e submultipli, non in

armonia co' sistemi d'aritmetica che s'insegnano nelle scuole del Ticino (1).

2.° Pochi altri contengono nomi proprii di città, fiumi, monti, calcoli di distanze, ecc., che se riescono famigliari per i giovanetti della Svizzera-francese, altrettanto non si può ragionevolmente credere per quelli della Svizzera-italiana (2).

3.° Alcuni problemi in fine sono esposti in modo che ponno lasciar trapelare idee — riguardo al commercio — meno oneste, le quali apprese per così dire col latte, tenacemente si conservano, grandeggiano e portano poi frutti conformi ai principii da cui furono informate.

Per gettare un po' di luce su queste osservazioni, citeremo testualmente alcuni problemi, lasciandone i commenti al benevolo lettore.

II.^a Serie — pag. 9 — N.° 69:

» Indicate il numero de' pollici contenuti in 25 piedi, misura lineare; dodici (?) pollici fanno un piede? »

III.^a Serie — pag. 9 — N.° 62:

« Indicate in once 73000 grossi. (Il grosso è l'ottava (?) parte dell'oncia ». — Sono consimili i quesiti N.° 16, 73, 78, 79, 101, 106, 139, 222 della II.^a Serie — e 60, 95, 101, 118, 147, 148, 149 della III.^a

II.^a Serie — pag. 25 — N.° 204:

« La popolazione totale dello scompartimento dell' Ain (?) è di 326,144 abitanti. Questo scompartimento si divide in cinque Circondari, che sono: di Belley (?) con 74,700 abitanti, di Gex (?) con 19,557 ab., di Nantua (?) con 48,162 ab., di Trévoux (?)

(1) Si è detto *alcuni quesiti*, perchè la maggior parte non presentano eccezioni di sorta sotto questo rapporto, anzi se ne rinvennero alcuni corretti dall'onorevole Traduttore, verbigrazia i problemi 81° ed 82° della III.^a Serie.

(2) E questo si farà chiaro quando si voglia considerare che non sono poche le nostre scuole, le quali mancano d'una carta geografica dell' Europa e di quella della Svizzera che tanto sarebbero necessarie in questa ed in molte altre congiunture. In vero come potrà il giovinetto formarsi una giusta idea de' paesi, della superficie de' laghi, della lunghezza delle distanze ec., cose tutte che figurano nel testo, senza avere sotto gli occhi una Carta colla quale famigliarizzarsi e concretare le sue nozioni?!

» con 73,579 ab. e di Bourg (sic), di cui non conosco il numero
» degli abitanti se voi non lo ricercate e non me lo dite ». —
Quasi simili al presente quesito sono il 5° ed il 191° della III.^a
Serie.

II.^a Serie — pag. 21 — N.° 172:

« Un ostiere compera cinque vasi di vino: il primo di nove-
» centosessanta boccali, il secondo di mille e quaranta, il terzo di
» mille centoventi, il quarto di ottocentoventisei. Al primo aggiunge
» diciannove boccali d'acqua, al secondo ventisette, al terzo trentuno,
» al quarto quindici ed al quinto ventitrè. Cercate dapprima quanti
» boccali d'acqua vi aggiunse in tutto, e poscia quanti boccali n'ha
» in complesso? » (sic).

Pressocchè simili sono i quesiti N° 134 e 206 della II.^a Serie
e N° 79 e 267 della III.^a.

Con questi piccoli appunti, noi non intendiamo di sminuire
menomamente il pregio della Raccolta, pregio che ogni savio edu-
catore apprezzerà; ma se ci siamo permessa la parola, si fu uni-
camente per mettere in guardia i docenti sopra alcune incongruità
che talvolta passano inosservate e sono pur feconde di conseguenze
nell'elementare insegnamento.

Perchè queste nostre deboli osservazioni abbiano a servire a
qualche cosa, chè furono scritte non per ismania di critica di cui
siamo alieni, desidereremmo che fossero notati dai maestri, per
essere emendati, i pochi quesiti sopra citati, e che delle medesime
osservazioni si facesse qualche calcolo per la volgarizzazione delle
ultime due serie, che attendiamo presto. — Ed è consolante il
pensiero che l'aritmetica elementare, in seguito anche alla recente
pubblicazione del *Corso d'aritmetica mentale*, abbia, almeno dalla
parte pratica, considerevolmente avanzato. G. V.

Notizie Diverse

La legge scolastica del cantone di Berna è omai terminata,
e la seconda parte sarà subito sottomessa al Gran Consiglio.
Un corrispondente ci scrive che la prima parte di questa leg-
ge, quella che riguarda la scuola cantonale e le scuole secon-
darie, sarà ben tosto attaccata. Egli trova che la parte fatta alla
scuola cantonale è troppo larga, e che malgrado ciò essa non pro-

spera, perchè i professori che vi sono addetti non si conformano abbastanza agli usi e costumi svizzeri, perchè la vera collegialità non esiste tra di loro, e perchè le due sezioni della scuola cantonale, il ginnasio e la scuola industriale, hanno troppa poca relazione fra loro. — Quanto alle scuole secondarie, esse sono incastrate, per così dire, tra la scuola cantonale e la scuola primaria. Stando alla legge, esse appartengono ad entrambe, e in realtà non appartengono a nessuna. Infatti non sono che scuole particolari a cui vengono accordati larghi sussidi dallo Stato.

— L'assemblea popolare del piccolo mezzo-cantone di Basilea-campagna, ch'era stata convocata per la costruzione di una caserma, ha aggiornato questa risoluzione, ed ha invece incaricato il governo di prendere le misure preliminari per la costruzione di una nuova casa penitenziaria. — Il Cantone Ticino, che è assai più grande, e in cui da tanto tempo lamentasi il tristo stato delle carceri distrettuali e dell'ergastolo cantonale, dovrebbe pure provvedere una volta a così urgenti bisogni, attuando uno stabilimento penitenziario, quale era già stato progettato e largamente discusso in una memoria del sig. Filippo Giani.

— Davanti il Consiglio scolastico di Flims nei Grigioni essendo stato portato riclamo contro un maestro, perchè aveva dato un pajo di schiaffi ad uno scolare, il Consiglio si pronunciò in favore del maestro, dichiarando che la pazienza e la bontà non possono sempre bastare all'educazione della gioventù, e che talora si è obbligati a ricorrere a mezzi più energici.

— Il 23 febbraio si è formata a Dissentis una società di Apicoltura; questa società si propone per iscopo di incoraggiare e diffondere nell'Oberland grigione l'allevamento delle api, ch'essa considera come una sorgente di rendite importanti pel paese.

— I comuni di Glaris e di Enenda sono attualmente in trattative col sig. Riedinger per l'introduzione dell'illuminazione a gaz. Oltre all'illuminazione pubblica si è già presentato un gran numero di particolari, che dimandano d'illuminare le loro case e botteghe, talchè si crede quasi assicurato l'esito di questa impresa. — La città di Glaris è meno popolata di Lugano, ed Enenda è un comune della grandezza presso a poco come Bellinzona o Locarno. Perchè non si potrebbe tentare anche da noi una simile impresa? Si avrebbe allora il grande vantaggio di aver ben illuminate le nostre contrade, che attualmente sono sempre immerse in una semioscurità; ed al gaz liquido che si usa nei caffè e nelle osterie, le cui emanazioni sono più o meno nocive alla salute, si sostituirebbe una bella fiamma molto più viva e nello stesso tempo più sana.